



Procedura di consultazione concernente il recepimento e l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche alla legge federale sugli stranieri e la loro integraziones (LStrl)

Raffigurazione sinottica delle modifiche previste della legge federale

1. Primo progetto: Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl; SR 142.20)

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 7 cpv. 2</i></p> <p>² Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64.</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 2</i></p> <p>² Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera di cui al capoverso 1. Stabilisce d'intesa con i Cantoni e con i Paesi limitrofi le regioni transfrontaliere secondo l'articolo 42^{ter} del Codice frontiere Schengen.</p>
<p><i>Art. 8¹</i></p>	<p><i>Art. 8</i> Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera</p> <p>¹ Spetta al Consiglio federale ordinare e prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.</p> <p>² In caso di eventi imprevedibili, spetta al DFGP ordinare e prorogare le misure immediatamente necessarie per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.</p> <p>³ Il Consiglio federale può altresì ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera se il Consiglio dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none">a. in presenza di una situazione di emergenza sanitaria grave in diversi Stati Schengen, li ha autorizzati in tal senso secondo l'articolo 28 del codice frontiere Schengen²;b. in circostanze eccezionali a causa di carenze gravi e persistenti nei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen, ha emanato una raccomandazione

¹ Abrogato dall'art. 127 qui avanti, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1

Diritto vigente	Avamprogetto
	<p>in tal senso secondo l'articolo 29 del codice frontiere Schengen.</p> <p>⁴ L'UDSC svolge i controlli di cui ai capoversi 1–3 d'intesa con i Cantoni di frontiera.</p> <p>⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.</p>
<p><i>Art. 9</i> Competenza in materia di controllo al confine</p> <p>¹ I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.</p> <p>² D'intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell'area di confine.</p>	<p><i>Art. 9</i> Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera</p> <p>I Cantoni eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio sovrano.</p>
<p><i>Art. 64 cpv. 4</i></p> <p>⁴ Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.</p> <p><i>Art. 64a cpv. 3^{bis}</i></p> <p>^{3bis} L'articolo 64 capoverso 4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.</p>	<p><i>Art. 64 cpv. 4 e 5 nonché 64a cpv. 3^{bis}</i></p> <p><i>Aufgehoben</i></p>
	<p><i>Art. 64c^{bis}</i> Allontanamento nel quadro di controlli nella zona in prossimità della frontiera</p> <p>¹ Se un accordo con un altro Stato Schengen sulla cooperazione ai sensi dell'articolo 23^{bis} del codice frontiere Schengen³ lo prevede, lo straniero intercettato nella zona in prossimità della frontiera può essere allontanato in tale Stato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è entrato in Svizzera direttamente da tale Stato; b. non è in possesso del permesso necessario o non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'entrata (art. 5); e c. non presenta una domanda d'asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea. <p>² È possibile astenersi dall'allontanamento secondo il capoverso 1 se l'allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a.</p> <p>³ La decisione di allontanamento è notificata mediante modulo standard.</p> <p>⁴ Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.</p> <p>⁵ La competente autorità federale o cantonale può trattenere lo straniero intercettato per massimo 24 ore. Se non è possibile eseguire l'allontanamento durante questo lasso di tempo occorre emanare una decisione di allontanamento ordinaria secondo l'articolo 64.</p>
<p><i>Art. 64d cpv. 2</i></p>	<p><i>Art. 64d cpv. 2 lett. g</i></p> <p>² L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:</p>

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1.

Diritto vigente	Avamprogetto
<p>² L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; b. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto; c. la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d. lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione; e. allo straniero è stata precedentemente negata l'entrata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen (art. 64c cpv. 1 lett. b); f. lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a). 	<ul style="list-style-type: none"> g. lo straniero è allontanato in seguito a un controllo nella zona in prossimità della frontiera (art. 64c^{bis}).
<p><i>Art. 64f cpv. 2, primo periodo</i></p> <p>² La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l'articolo 64b non è tradotta. ...</p>	<p><i>Art. 64f cpv. 2, primo periodo</i></p> <p>² La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l'articolo 64b o l'articolo 64c^{bis} capoverso 3 non è tradotta. ...</p>
	<p><i>Art. 65a</i> Restrizioni d'entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen</p> <p>¹ Per tutelare la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare restrizioni d'entrata nonché altre misure secondo l'articolo 41 della legge del 28 settembre 2012⁴ sulle epidemie (LEp) negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen.</p> <p>² In casi specifici la SEM può, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, autorizzare deroghe alle restrizioni d'entrata, sempreché ciò non comprometta obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale.</p>
<p><i>Art. 66⁵</i></p>	<p><i>Art. 66</i> Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento</p> <p>¹ Le competenti autorità cantionali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.</p>

⁴ RS 818.101

⁵ Abrogato dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 67 cpv. 2</i></p> <p>² La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:</p> <ol style="list-style-type: none"> ha causato spese di aiuto sociale; si trova in carcerazione preliminare, in carcerazione in vista di rinvio coatto o in carcerazione cautelativa (art. 75–78). 	<p><i>Art. 67 cpv. 2 lett. c</i></p> <p>² La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:</p> <ol style="list-style-type: none"> ha disatteso le restrizioni d'entrata di cui all'articolo 65a oppure misure di cui all'articolo 41 LEp volte a evitare la propagazione di una malattia trasmissibile.
<p><i>Art. 92</i> Obbligo di diligenza</p> <p>¹ Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.</p> <p>² Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza.</p>	<p><i>Art. 92, rubrica e cpv. 1^{bis}</i></p> <p>Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo</p> <p>^{1bis} Nell'ambito del loro obbligo di diligenza, allo scopo di evitare la propagazione di una malattia trasmissibile, devono assicurarsi di trasportare solo persone nei cui confronti non sono state ordinate restrizioni d'entrata secondo l'articolo 65a.</p>

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; SR 361)

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 16 cpv. 2 lett. o</i></p> <p>² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)⁶; 	<p><i>Art. 16 cpv. 2 lett. o</i></p> <p>² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)⁷

2. Secondo progetto: Modifica della LStrI (Accesso del DFAE al sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi)

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 108j cpv. 1 lett. b⁸</i></p> <p>¹ Hanno accesso ai seguenti dati di N-ETIAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> il SIC e fedpol ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere a–i, per l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS; 	<p><i>Art. 108j cpv. 1 lett. b⁹</i></p> <p>¹ Hanno accesso ai seguenti dati di N-ETIAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> il SIC, fedpol e il DFAE ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere a–i, per l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;

⁶ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁷ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.06.2024.

⁸ BBI 2022 3212

⁹ FF 2022 3212

3. Terzo progetto: Modifica della LStrI (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera»)

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p><i>Art. 7 cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ L'entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen.</p> <p>³ Se, conformemente al codice frontiere Schengen¹⁰, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 1, secondo periodo e 3</i></p> <p>¹ ... L'esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera e alle frontiere interne Schengen della Svizzera è retta dal codice frontiere Schengen¹¹.</p> <p>³ La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli di frontiera e l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).</p>
<p><i>Art. 9a cpv. 1, parte introduttiva e cpv. 2, primo periodo¹²</i></p> <p>¹ L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:</p> <p>² Le autorità competenti comunicano al SIC le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. ...</p>	<p><i>Art. 9a cpv. 1, parte introduttiva e cpv. 2, primo periodo¹³</i></p> <p>¹ L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per i controlli di frontiera utilizzano i dati così ottenuti al fine di:</p> <p>² Le autorità competenti per i controlli di frontiera comunicano al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. ...</p>
<p><i>Art. 65, rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Rifiuto d'entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen</p> <p>¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.</p>	<p><i>Art. 65, rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Rifiuto d'entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen</p> <p>¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di frontiera in un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.</p>
<p><i>Art. 67 cpv. 4 primo periodo</i></p> <p>⁴ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. ...</p>	<p><i>Art. 67 cpv. 4, primo periodo</i></p> <p>⁴ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del SIC, vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. ...</p>
<p><i>Art. 92a cpv. 1¹⁴</i></p> <p>¹ Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può,</p>	<p><i>Art. 92a cpv. 1¹⁵</i></p> <p>¹ Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può,</p>

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

¹¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 mar. 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.06.2024.

¹² FF 2021 674

¹³ FF 2021 674

¹⁴ FF 2021 674

¹⁵ FF 2021 674

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
<p>su richiesta dell'autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.</p>	<p>su richiesta dell'autorità competente per i controlli di frontiera, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per i controlli di frontiera, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.</p>
<p><i>Art. 95</i> Altre imprese di trasporto</p> <p>Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990¹⁶ di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).</p>	<p><i>Art. 95</i> Altre imprese di trasporto</p> <p>Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990¹⁷ di applicazione dell'Accordo di Schengen.</p>
<p><i>Art. 102 cpv. 2</i></p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l'accesso a questi ultimi.</p>	<p><i>Art. 102b cpv. 2</i></p> <p>² Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aerodromi e altri servizi tenuti a verificare l'identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.</p>
<p><i>Art. 103c cpv. 2 lett. a</i></p> <p>² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:</p> <p>a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero;</p>	<p><i>Art. 103c cpv. 2 lett. a</i></p> <p>² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:</p> <p>a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera;</p>
<p><i>Art. 103g</i> Controllo di confine automatizzato all'aeroporto</p> <p>¹ Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata.</p> <p>² Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un'immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.</p> <p>³ Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di confine automatizzato.</p> <p>⁴ Nel quadro del controllo di confine automatizzato le impronte digitali e l'immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.</p>	<p><i>Art. 103g</i> Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen</p> <p>¹ Negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen le autorità competenti per i controlli di frontiera possono applicare una procedura di controllo automatizzata.</p> <p>² Alla procedura automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un'immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.</p> <p>³ Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di frontiera automatizzato.</p> <p>⁴ Nel quadro della procedura automatizzata le impronte digitali e l'immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.</p>
<p><i>Art. 104a cpv. 3</i></p> <p>³ Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità</p>	<p><i>Art. 104a cpv. 3</i></p> <p>³ Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per i controlli di frontiera possono consultare,</p>

¹⁶ Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

¹⁷ Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

Legge vigente o legge approvata dal Parlamento	Avamprogetto
competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.	mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.
<p><i>Art. 109a</i></p> <p>² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:</p> <p>c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;</p>	<p><i>Art. 109a cpv. 2 lett. c</i></p> <p>² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:</p> <p>c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli alle frontiere esterne;</p>
<p><i>Art. 111c cpv. 1</i></p> <p>¹ Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.</p>	<p><i>Art. 111c cpv. 1</i></p> <p>¹ Le autorità competenti per i controlli di frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.</p>